



Berna, 10 aprile 2024

Ordinanza dell'USAV concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari

Commento



Contesto

La nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso serve all'attuazione della mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-C) 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», trasmessa dal Parlamento.

Situazione iniziale

Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha trasmesso la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». La sua attuazione avverrà principalmente attraverso una modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), che prevede che il DFI crei elenchi dei Paesi che vietano i metodi di produzione soggetti a obbligo di caratterizzazione.

Contenuto del progetto

Sulla base della modifica dell'ODerr, il DFI crea nella presente ordinanza gli elenchi dei Paesi dopo aver effettuato chiarimenti di ampia portata nei Paesi interessati.

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nel giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede l'introduzione di un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali realizzati con metodi di produzione vietati in Svizzera. Al fine di attuare la mozione, con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione per i requisiti di dichiarazione per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento degli animali, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi ed effettuati senza anestesia e per l'uso di alcuni prodotti fitosanitari vietati in Svizzera nelle derrate alimentari di origine vegetale. I nuovi obblighi di caratterizzazione devono essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e attuabili. Per garantire l'attuabilità, è stato stabilito, tra l'altro, che il DFI crei un elenco dei Paesi che vietano i metodi di produzione e applicazione soggetti a obbligo di caratterizzazione.

Tale elenco dei Paesi viene creato con la presente ordinanza.

2 Procedura di consultazione

Le modifiche proposte saranno oggetto di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Gli obblighi di caratterizzazione proposti nell'ODerr non esistono né nel diritto dell'UE, né nei Paesi extra-UE, pertanto non esiste neanche un sistema con tali elenchi di Paesi.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La nuova normativa proposta

Per chiarire in quali casi i prodotti animali e vegetali ottenuti con determinati metodi devono essere caratterizzati e in quali no, il Consiglio federale ha autorizzato il DFI a creare un'ordinanza contenente l'elenco dei Paesi in cui i metodi in questione sono vietati (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr). Questa ordinanza elenca i Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione con obbligo di caratterizzazione, tuttavia, al momento della sua entrata in vigore, gli elenchi non conterranno ancora alcuna voce, visto che i Paesi saranno inseriti su richiesta (cfr. art. 6 cpv. 1). Per questo motivo, per l'applicazione dell'obbligo di caratterizzazione è previsto un periodo transitorio di due anni (cfr. art. 95c ODerr).

4.2 Attuazione

La creazione dell'elenco dei Paesi è di competenza del DFI; tuttavia essa al momento non include ancora nessuna voce, poiché sono necessari chiarimenti di ampia portata (v. i commenti al n. 7.1) per i quali il DFI, e in particolare l'USAV, hanno bisogno di risorse supplementari.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Elenco dei Paesi per la carne bovina

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne bovina, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se esiste la possibilità che l'animale da cui è stata ottenuta la carne sia stato decornato senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell'allegato 1 dell'elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità al diritto di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

Art. 2 Elenco dei Paesi per la carne suina

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se esiste la possibilità che l'animale da cui è stata ottenuta la carne ha subito la castrazione, l'accorciamento della coda o la resezione dei denti senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell'allegato 2 dell'elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

Art. 3 Elenco dei Paesi per la carne di pollo e di tacchino e per le uova

Secondo l'allegato 2 ODerr, la carne di pollo e di tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata, deve essere contrassegnata con la dicitura «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se esiste la possibilità che l'animale da cui sono state ottenute la carne o le uova sia stato sottoposto al taglio del becco senza anestesia. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell'allegato 3 dell'elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

Art. 4 Elenco dei Paesi per le cosce di rana

Secondo l'allegato 2 ODerr, le cosce di rana devono essere contrassegnate con la dicitura «Ottenute con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia» se sono state ottenute senza stordimento degli animali. Se in un Paese la legislazione vieta il metodo di produzione corrispondente, il Paese sarà incluso nell'allegato 4 dell'elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente prodotto in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr).

Art. 5 Elenco dei Paesi per le derrate alimentari di origine vegetale

Secondo l'allegato 2 ODerr, le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate devono essere contrassegnate con la dicitura «Proviene da un Paese in cui possono essere utilizzati prodotti fitosanitari classificati come pericolosi a livello internazionale» se il Paese di origine della derrata alimentare non vieta l'utilizzo di uno dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21) o nella Convenzione sulla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (ordinanza PIC 814.82) nell'appendice 2 (identica all'allegato III della Convenzione). Se in un Paese la legislazione vieta l'utilizzo di tale prodotto fitosanitario, il Paese sarà incluso nell'allegato 5 dell'elenco dei Paesi. Se il prodotto specifico è effettivamente fabbricato in conformità alla legislazione di quel Paese, non è necessario apporre la suddetta dicitura.

Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei Paesi

I Paesi vengono inclusi negli elenchi solo su richiesta: chi desidera importare da un determinato Paese prodotti soggetti all'obbligo di caratterizzazione deve contattare l'autorità competente, la quale effettua i chiarimenti necessari. Se da questi risulta che i metodi con obbligo di caratterizzazione sono vietati nel Paese in questione, quest'ultimo sarà incluso negli elenchi. Gli elenchi vengono rivisti ogni due anni.

Art. 7 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore insieme alla modifica dell'ODerr, ma inizialmente non conterrà nessuna voce, visto che sono necessari chiarimenti di ampia portata che richiedono dapprima risorse supplementari (v. commenti al n. 5.2).

Allegati 1–5

Gli allegati conterranno i Paesi in cui sono vietati i metodi di fabbricazione o di applicazione soggetti a obbligo di caratterizzazione.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione degli elenchi dei Paesi, e ciò comporterà un onere supplementare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni per i Cantoni degli obblighi di caratterizzazione previsti dall'ODerr e che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

6.3 Ripercussioni per l'economia

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi serve a chi importa prodotti potenzialmente soggetti all'obbligo di caratterizzazione per verificare se essi debbano essere caratterizzati o meno.

6.4 Ripercussioni per la società

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni per la società degli obblighi di caratterizzazione previsti dall'ODerr e che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

6.5 Ripercussioni per l'ambiente

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi non ha ripercussioni per l'ambiente. Le ripercussioni per l'ambiente degli obblighi di caratterizzazione previsti dall'ODerr e che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera degli obblighi di caratterizzazione che costituiscono la base dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi sono illustrati nel commento relativo alle modifiche dell'ODerr.

7.2 Forma dell'atto

L'ordinanza sull'elenco dei Paesi si basa sull'articolo 36 capoverso 5 ODerr.

Allegato: Progetto